COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 7_2023

OGGETTO: **Parere proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023- 2025 – relativa alla SEZIONE 3.3 - SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2023 - 2025**

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di aprile l'organo di revisione economico-finanziaria nella persona del Revisore dei Conti unico Dott. Francesco Cinaglia ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto:
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023- 2025 – SEZIONE 3.3 - SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2023 - 2025

****

RICHIAMATI

l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*);

Il Decreto Legge 34/2019 (come modificato e integrato dalla successiva legge di conversione n. 58/2019) che ha innovato la disciplina delle facoltà assunzionali degli enti locali parametrandole alla capacità di entrata e il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 17.03.2020 che ha dettato la relativa disciplina attuativa;

In particolare l'articolo 33 comma 2 del Decreto Legge 34/2019 che testualmente prevede:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del

fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 17.03.2020 che ha individuato le "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" stabilendo, con la tabella all'articolo 4, i valori soglia in termini di rapporto percentuale (differenziato per fascia demografica) tra spesa di personale come risultante tra l'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti accertate relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima delle tre annualità prese in considerazione, nonché, all'articolo 5 la percentuale massima di incremento di spesa di personale annua possibile per i Comuni al di sotto dei "valori soglia" definiti come sopra;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'articolo 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023 – 2025 e il relativo piano delle assunzioni, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

CONSIDERATA l'espressa previsione dell'articolo 7 del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 17.03.2020 che consente di detrarre *la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5* dello stesso Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri dal conteggio della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto dell'articolo 1 commi 557 quater e 562 della legge n. 296 del 2006 con ciò implicitamente determinando la facoltà per le amministrazioni c.d. "virtuose" ad incrementare la spesa di personale oltre i limiti della spesa media registrata nel triennio 2011- 2013;

PRESO ATTO E RILEVATO

che:

- rientrano nelle spese di personale, secondo il disposto del d.l. 34/2019 e il successivo d.m. attuativo del 17.03.2020 tutte le spese derivanti da rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, co.co.co., incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, rapporti di somministrazione di lavoro nonché tutte le spese sostenute per soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, ed in particolare il riferimento ai codici BDAP e depurando le somme degli incentivi per le funzioni tecniche e la quota a proprio carico in caso di segreteria convenzionata per il comune capofila;
- la spesa di personale come sopra definita per ciascuna delle tre annualità 2023- 2024-2025 è inferiore al valore limite (soglia teorica di spesa) di Euro 4.460.650,54 secondo i parametri stabiliti dalla vigente normativa sui vincoli assunzionali applicabile all'Ente (media entrate

correnti triennio accertate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato a bilancio* 26,9%)

- con la proposta di deliberazione in oggetto si garantisce il rispetto dei limiti di spesa definiti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ente ha un rapporto tra spesa di personale 2021 (ultimo consuntivo approvato) al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti accertate relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità (2021) del 17,80% (dati consuntivo 2021) che risulta pertanto inferiore al valore soglia determinato dal Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 17.03.2020 per la fascia demografica di appartenenza (pari al 26,9%);
- che l'ente classificandosi tra quelli con un rapporto spese di personale / entrate" virtuoso", in considerazione dell' espressa previsione dell'art. 7 del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 17.03.2020 che consente di detrarre *la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5* dello stesso decreto dal conteggio della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto dell'art. 1 commi 557 quater e 562 della legge n. 296 del 2006, con ciò implicitamente determinando la facoltà per le amministrazioni c.d. "virtuose" ad incrementare la spesa di personale oltre i limiti della spesa media registrata nel triennio 2011- 2013, ha fruito della facoltà di prevedere un incremento della spesa di personale nel triennio 2023- 2025;

- che le assunzioni previste nella proposta di Deliberazione sono coerenti con le capacità assunzionali dell'Ente definite ai sensi del Decreto Legge n. 34 /2019 convertito nella Legge n. 58/2019, del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 17.03.2020;

CONSIDERATO

- che questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, nel piano delle assunzioni 2023 – 2025, non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- che questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- che il piano delle assunzioni 2023 - 2025 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- che non vi sono situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale come attestato dall'Ente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.03.2023;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTA

che l'atto di programmazione del fabbisogno di personale è coerente con l'articolo 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 nonché la compatibilità del piano con l'art. 33 comma 2 del Decreto Legge n. 34 del 2019 e con il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 17.03.2020;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Genova, lì 12 aprile 2023

L'organo di revisione economico-finanziaria

IL REVISORE

Dott. Francesco Cinaglia